



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione delle entrate	Pag. 3
Art. 3	Regolamentazione delle entrate	Pag. 3
Art. 4	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	Pag. 4
Art. 5	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	Pag. 4
Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE		
Art. 6	Forme di gestione delle entrate	Pag. 4
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate	Pag. 4
Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI		
Art. 8	Attività di verifica e controllo	Pag. 5
Art. 9	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	Pag. 5
Art. 10	Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 6
Art. 11	Sanzioni e Interessi	Pag. 6
Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI		
Art. 12	Contenzioso e tutela giudiziaria	Pag. 7
Art. 13	Autotutela	Pag. 7
Capo V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (o concordato preventivo)		
Art. 14	Accertamento con adesione	Pag. 7
Capo VI – RAVVEDIMENTO E AUTODENUNCIA		
Art. 15	Ravvedimento	Pag. 8
Art. 16	Autodenuncia del contribuente	Pag. 8
Capo VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI		
Art. 17	Forma di riscossione volontaria	Pag. 9
Art. 18	Rimborsi	Pag. 9
Art. 19	Compensazione tra crediti e debiti tributari	Pag. 10
Art. 20	Forme di riscossione coattiva	Pag. 10
Art. 21	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	Pag. 11
Art. 22	Sospensione o differimento dei versamenti	Pag. 11
Art. 23	Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali	Pag. 11
Capo VIII – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE		
Art. 24	Rapporti tra il Comune e il contribuente	Pag. 12
Capo IX - NORME FINALI E TRANSITORIE		
Art. 25	Norme finali	Pag. 12
Art. 26	Entrata in vigore	Pag. 12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento per l'accertamento delle entrate ordinarie del comune di Escalaplano, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 25 marzo 1999, e s.m.i.;
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare uno specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti specifici fissati dalla legge statale.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione di nuove tariffe e aliquote entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, quelle vigenti si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di incrementi nei costi dei servizi o qualora, per ragioni di copertura dei costi, si renda necessario variare la quota del costo del servizio da porre a carico dell'utenza, rispetto a quanto preventivato in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare, durante l'esercizio, le tariffe ed i prezzi pubblici. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo ai sensi del comma 1-bis, art. 54 del D.Lgs n. 446/1997.
4. Di ogni variazione è comunque data informazione ai contribuenti e utenti in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche e elettroniche.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, efficacia, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. C, del D. Lgs 446 del 1997, oneri aggiuntivi per il contribuente, se non nei limiti della spesa occorrente per la predisposizione ed il recapito degli avvisi di pagamento, da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 12;
 - f. esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 13;
 - g. in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto; autorizza il concessionario a concedere la rateizzazione;
 - h. compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i. assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti, che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
4. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
5. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 11 - Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi numero 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981 (Modifica al sistema penale).
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata in base al saggio legale.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 12 - Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 13 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a. all'annullamento o alla sospensione, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Il funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 11.02.1997, n. 37 può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali, tra l'altro:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO V –

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO

Art. 14 – Accertamento con adesione

1. Si applicano le norme del D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e s. m. i. in materia di accertamento con adesione e adesione agli inviti al contraddittorio e le relative riduzioni di sanzioni.

CAPO VI – RAVVEDIMENTO E AUTODENUNCIA

Art. 15 - Ravvedimento

1. Si applicano le norme di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazione ed integrazioni in tema di ravvedimento operoso nei casi di regolarizzazione spontanea delle violazioni.
2. Il contribuente che utilizza la procedura del ravvedimento operoso, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge, pagando quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, allegandovi copia del versamento effettuato.

Art. 16 - Autodenuncia del contribuente

1. Prima dell'avvio di qualsiasi attività ispettiva o di controllo da parte degli uffici comunali, il contribuente che non abbia provveduto agli adempimenti previsti dalle leggi in materia di tributi locali può presentare autodenuncia indicante:
 - a. il tributo oggetto di denuncia;
 - b. i dati identificativi del contribuente;
 - c. la tipologia di trasgressione commessa (mancato, parziale o tardivo pagamento, omessa denuncia ecc.);
 - d. gli elementi posti alla base di calcolo del tributo interessato.
2. In tale caso è riconosciuta al contribuente la dilazione dei versamenti prevista dall'art. 23 del presente regolamento anche per importi inferiori ad € 200,00.
3. Il contribuente, in sede di autodenuncia e di ravvedimento, può chiedere che l'Ufficio Tributi provveda alla liquidazione immediate delle somme dovute anche per gli anni pregressi ancora accertabili, evitando l'emissione di atti di accertamento. In questo caso dovrà provvedere al pagamento delle somme a debito a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro i termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio con apposito provvedimento di recupero degli importi a debito per i periodi pregressi.
4. In virtù dell'autodenuncia, è riconosciuta la riduzione della sanzione ad $\frac{1}{4}$ del minimo.

CAPO VII - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 17 - Forme di riscossione volontaria

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, tramite la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.
5. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
7. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 18 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. Non si procede a rimborso per importi inferiori ad € 10,00;
5. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 19 - Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione di tipo verticale nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
2. La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
3. Il contribuente, può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Codice Civile, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.
4. La compensazione verticale è disposta dal funzionario responsabile tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
5. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
6. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni o di interessi.
7. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo.
8. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione indirizzata al funzionario responsabile del tributo.
9. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente;
 - il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
 - gli anni di competenza od i diversi periodi di riferimento degli importi di cui ai due punti precedenti;
 - il termine di scadenza del pagamento del tributo;
 - l'affermazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
10. Il funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al contribuente, entro 30 giorni, l'esito dell'istanza di compensazione.
11. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.
12. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di riscossione mediante ruolo.
13. Nel caso che la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Art. 20 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni (ruolo), ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (atto d'ingiunzione).
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento, può autorizzare il Concessionario della Riscossione a riscuotere le somme iscritte a ruolo coattivo anche in forma dilazionata, secondo le modalità comunemente utilizzate dallo stesso concessionario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 21 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi è rappresentato da:
 - a. € 5,00 per l'ICI per le altre entrate, salvo diversa disposizione della normativa specifica;
 - b. € 12,00 per l'IMU;
2. L'importo minimo è quello complessivamente dovuto annualmente e non fa riferimento alle singole quote;
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo e o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
5. Il limite di esenzione di cui al comma 4, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 22 - Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 23 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602 del 1973, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo d'importo superiore a € 200,00, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente prospetto:
 - da € 201,00 a € 1.000,00, fino a 12 rate mensili;
 - da € 1.001,00 a € 5.000,00, fino a 36 rate mensili;
 - da € 5.001,00 a € 10.000,00, fino a 48 rate mensili;
 - da € 10.001,00 fino a 72 rate mensili.
2. Sulle somme dovute, vengono applicati gli interessi legali.
3. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.
4. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c. il carico non può più essere rateizzato.
6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
7. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti

di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.

CAPO VIII – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 24 - Rapporti tra Comune e contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti normativi.
2. E' obbligo del Comune pubblicizzare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i dati e le notizie strumentali agli adempimenti medesimi, le esenzioni, le agevolazioni, anche attraverso sistemi informativi automatizzati.
3. Il Comune fornisce al contribuente che lo richiede i modelli di dichiarazione e in generale qualsiasi modello concernente le entrate locali.

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni regolamentari concernenti i singoli tributi.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
6. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2, del D.L. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446 del 1997.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.